

Convenzione

Tra

l'Università di Pisa con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Paolo Maria Mancarella

e

l'Associazione Club Alpino Italiano, Sezione di Pisa, con sede in Pisa, Via Fiorentina 167, codice fiscale 80009440506, di seguito denominato "C.A.I.", rappresentato dal presidente pro-tempore Dr. Alessio Piccioli

Premesso che

l'Università nel conseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie:

- promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e di crescita culturale;
- assicura, ai sensi dell'art. 4 comma 8 dello Statuto, spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite degli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;

il C.A.I. nel conseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie:

- promuove, specialmente nei giovani, la frequentazione della montagna e la diffusione delle diverse forme di alpinismo, nonché l'educazione alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza;
- ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua forma, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, la tutela del loro ambiente naturale;
- tutela il paesaggio e patrimonio culturale e sociale appartenente alla montagna e alle popolazioni delle aree montane adottando iniziative rivolte a giovani, in materia di educazione ambientale e di conservazione e tutela dello stesso, di conoscenza del territorio e della sua storia;
- utilizza l'ambiente montano quale laboratorio naturale per avviare i giovani alla migliore conoscenza delle risorse e degli equilibri dell'ecosistema, alla consapevolezza dell'esigenza di tutelare le forme della biodiversità, alla riscoperta del rapporto uomo - ambiente, delle tradizionali attività dell'economia montana, della straordinaria ricchezza culturale delle popolazioni delle vallate della montagna e della necessità di tutela anche attraverso pratiche alternative di turismo sostenibile, all'apprendimento di valori di solidarietà;

Ritenuta opportuna la collaborazione fra le due Istituzioni, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Finalità della convenzione

L'Università e il C.A.I. sezione di Pisa nel rispetto dei propri ruoli e competenze istituzionali, collaboreranno nell'attuazione di un programma comune al fine di:

1. favorire e promuovere la partecipazione da parte degli studenti alle attività ricreative realizzate dall'Ente Club Alpino Italiano, sezione di Pisa con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla montagna, anche favorendo la loro partecipazione a escursioni e percorsi trekking;
2. attivare un'ampia e proficua collaborazione al fine di promuovere la conoscenza del territorio e diffondere l'educazione alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso un piano di iniziative mirate che abbiano come campo di sviluppo la montagna.

Articolo 2 – Impegni delle parti

L'Università si impegna a:

- diffondere attraverso i propri canali di comunicazione le iniziative intraprese dal C.A.I. al fine di favorire la più ampia partecipazione alle stesse della popolazione studentesca;

- versare al C.A.I. una quota annua forfetaria di € 3.000,00 per le attività connesse all'organizzazione e alla gestione delle varie iniziative promosse dallo C.A.I. stesso.

Il C.A.I. si impegna a:

- favorire la conoscenza diretta del territorio e del suo patrimonio ambientale e naturalistico;
- diffondere la conoscenza e la frequentazione dei percorsi di rinomata valenza paesaggistica, e gli itinerari tematici dedicati;
- implementare tra la popolazione studentesca i valori di un volontariato sensibile alle problematiche dell'ambiente e della tutela della sicurezza in montagna;
- organizzare e gestire escursioni in territori selezionati dal C.A.I. e a sostenere i costi per la copertura assicurativa e del servizio di trasporto.

Il C.A.I. si impegna inoltre a realizzare almeno due iniziative all'anno destinate in modo specifico agli studenti dell'Ateneo.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le attività oggetto della suddetta convenzione saranno definite in successivi accordi anche mediante scambio di lettere.

In particolare, gli accordi relativi all'attività minima annuale programmata saranno di norma concordati entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 4 – Referenti della convenzione

L'Università indica quale referente della convenzione il Prorettore per gli studenti e il Diritto allo Studio.

il C.A.I. indica quale referente della convenzione il Presidente.

Articolo 5 – Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per un uguale periodo previo accordo espresso fra le parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione dai relativi atti.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Articolo 7 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Articolo 8 – Registrazione e bollo

Il presente atto viene redatto in due originali e registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), è assolta dall'Università in modo virtuale, sin dall'origine - (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n° 27304 del 7.06.2016).

Università di Pisa

Associazione Club Alpino Italiano
Sezione di Pisa

Paolo Maria Mancarella

Dott. Alessio Piccioli